



**GIUDICE DI PACE DI LEGNANO**

# DECRETO INGIUNTIVO

## *Che cos'è un decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento*

---

Disciplinato dall'art 633 c.p.c. (codice di procedura civile), il decreto ingiuntivo (D.I.) è un provvedimento giudiziale che ha ad oggetto l'ingiunzione (ordine del giudice) del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore.

Il decreto ingiuntivo verrà emesso quando il creditore fornisca al giudice prova scritta del proprio credito. L'articolo 634 del c.p.c., a titolo esemplificativo, cita alcuni documenti validi come prova, fra questi *“le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile”*. La prova scritta di un credito può certamente essere costituita da un contratto, anche se stipulato per scrittura privata. In questo caso, dove sia prevista una controprestazione, il creditore ricorrente dovrà fornire elementi tali da far presumere adempiuta la propria prestazione contrattuale.

Il procedimento d'emissione è **“monitorio”**, avviene quindi **“inaudita altera parte”**, cioè senza sentire la controparte. In questa fase dunque non è esteso il contraddittorio alla controparte.

Attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo il creditore ha il vantaggio di poter rapidamente ottenere un titolo per agire con l'esecuzione forzata e procedere al pignoramento per soddisfare le proprie ragioni.

*Il credito, ai fini dell' emissione dell' ingiunzione di pagamento, deve avere alcune caratteristiche precise:*

- ~ Deve essere liquido. L'importo deve cioè poter essere quantificato in modo rapido e preciso.
- ~ Deve essere esigibile. Il creditore deve essere legittimato alla riscossione del credito prima della scadenza dei termini previsti a vantaggio del debitore per effettuare l'opposizione.
- ~ Si deve documentare per iscritto. Al di là degli esempi riportati dal codice di procedura civile la casistica giurisprudenziale è molto ampia. Costituiscono prove scritte, come già riportato, i documenti di trasporto firmati dal destinatario o dal vettore, le bollettine di consegna, i riconoscimenti di debito, i titoli di credito e molti altri documenti.

## La competenza per valore e territoriale

Il giudice competente è individuato dall'articolo 637 del codice di procedura civile.

Per quanto attiene al **valore**, i **crediti fino a 5000 euro sono di competenza del Giudice di Pace**, quelli di importo superiore del Tribunale in composizione monocratica.

La **competenza** territoriale è quella ordinaria.

Visto il ricorso del creditore il giudice può:

- ~ emettere il decreto ingiuntivo.
- ~ sospendere la richiesta invitando il ricorrente ad integrare la prova.
- ~ rigettare la domanda ove la stessa non sia accoglibile o il creditore non abbia provveduto alla integrazione probatoria (art. 640 c.p.c.).

## Esecuzione provvisoria

L'articolo 642 del codice di procedura civile disciplina le ipotesi in cui può essere concessa l'esecuzione provvisoria. Se il credito è basato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o scrittura privata autenticata o documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il Giudice può concedere **l'immediata esecuzione**. Il creditore potrà dunque agire subito in esecuzione, senza aspettare che scada il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo.

## Opposizione a decreto ingiuntivo

Ove il debitore abbia delle contestazioni sull'esistenza del credito o sull'ammontare dello stesso potrà attivarsi mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione al decreto ingiuntivo può essere proposta entro quaranta giorni dalla data in cui il decreto ingiuntivo unitamente al ricorso vengono notificati al debitore. Il termine, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, può essere ridotto a dieci giorni o aumentato fino a sessanta giorni.

L'opposizione al decreto ingiuntivo consiste in un atto di citazione attraverso il quale è instaurato un giudizio ordinario.

In difetto di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini suddetti, lo stesso sarà eseguibile. Il creditore potrà dunque pignorare o comunque agire in esecuzione per far valere le proprie ragioni (pignoramento presso terzi, espropriazione forzata, ecc.).

*(disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. –  
all'interno del libro IV "Dei procedimenti speciali",  
Titolo I "Dei procedimenti sommari")*